

Secondo la Commissione, un regime di autorizzazione preventiva può in certe circostanze essere giustificato per ragioni di salute pubblica, ma tale regime deve comunque soddisfare il criterio di proporzionalità e rispettare le condizioni fissate dalla giurisprudenza, in particolare quelle enunciate nella sentenza della Corte 5 febbraio 2004, causa C-24/00, Commissione/Francia. Orbene, nel caso di specie alcune di queste condizioni a suo avviso non sussistono, in quanto le procedure previste dalla normativa in questione non sono facilmente accessibili né rapide, né è possibile proporre un ricorso giurisdizionale nel caso di rifiuto di autorizzazione.

Impugnazione proposta il 21 luglio 2008 da Transports Schiocchet — Excursions SARL avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta sezione) del 19 maggio 2008, causa T-220/07, Transports Schiocchet — Excursions SARL/Commissione

(Causa C-335/08 P)

(2008/C 285/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions SARL (rappresentante: D. Schönberger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale del 19 maggio 2008;
- decidendo sulla controversia, accogliere le istanze formulate in primo grado e giudicare così la causa con sentenza definitiva;
- in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La parte ricorrente invoca tre motivi a sostegno dell'impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione da parte del Tribunale del principio della certezza del diritto da osservarsi nella pronuncia delle decisioni giurisdizionali comunitarie, degli

artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE nonché dell'art. 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto, al punto 39 dell'ordinanza impugnata, esso avrebbe ritenuto che l'introduzione da parte della ricorrente dei ricorsi avanti agli organi giurisdizionali nazionali non avesse effetto sospensivo né interruttivo della prescrizione, mentre nelle sue decisioni precedenti, rivestite dell'autorità della cosa giudicata, il Tribunale l'avrebbe al contrario incoraggiata a proseguire la propria azione avanti alle istanze nazionali.

Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe commesso diversi errori nella valutazione delle condizioni che impegnano la responsabilità extracontrattuale, errori relativi allo snaturamento dei fatti e delle conclusioni del suo ricorso, dell'art. 288, secondo comma, CE nonché dell'art. 230 CE per quanto concerne, in particolare, la pretesa conferma da parte degli organi giurisdizionali nazionali della posizione della Commissione e la valutazione del periodo nel corso del quale sono stati subiti i danni.

Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4, n. 2, e 2, n. 1.3, del regolamento n. 684/92 ⁽¹⁾ in quanto il Tribunale, accogliendo l'interpretazione offerta dalla Commissione, avrebbe erroneamente qualificato «servizio specializzato» (art. 4, n. 2), esente da autorizzazione, l'attività dei suoi concorrenti, mentre nella specie si tratterebbe di servizi paralleli o temporanei (art. 2, n. 1.3), sottoposti alle medesime regole alle quali soggiacciono i servizi regolari effettuati dalla ricorrente.

⁽¹⁾ GU L 74, pag. 1.

Ricorso proposto il 24 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-342/08)

(2008/C 285/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Sipos, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che, non avendo assicurato l'elaborazione di un piano d'emergenza esterno per tutti gli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE ⁽²⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che l'elaborazione dei piani di emergenza esterni per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva 96/82/CE costituisce una prescrizione fondamentale di tale direttiva. Essa sostiene che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva, in quanto non ha elaborato tali piani per 59 stabilimenti situati sul suo territorio, mentre invece ai termini di tale direttiva i suddetti piani avrebbero dovuto essere elaborati al più tardi entro tre anni a decorrere dalla scadenza del termine per trasporre la direttiva, ovvero il 2 febbraio 2002.

⁽¹⁾ GU 1997, L 10, pag. 13.

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345, pag. 97).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 31 luglio 2008 — Modehuis A. Zwijnenburg BV, altra parte del procedimento: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-352/08)

(2008/C 285/30)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Modehuis A. Zwijnenburg B.V.

Altra parte del procedimento: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se l'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 23 luglio 1990, 90/434/CEE ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che le agevolazioni previste nella direttiva possono essere rifiutate al soggetto passivo nel caso in cui un insieme di atti giuridici sia volto ad eludere l'applicazione di un'imposta diversa da quelle a cui si riferiscono le agevolazioni previste dalla direttiva stessa.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-354/08)

(2008/C 285/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e J. Sénéchal, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, prevedendo un diritto di preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito di bandi di gara relativi a concessioni di lavori che impiegano energia idraulica, segnatamente adottando le disposizioni di cui all'art. 29, n. 3, del decreto 22 marzo 1999, n. 99/225, sulla concessione e sulla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori che impiegano energia idraulica, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 43 CE;
- condannare la Repubblica francese alle spese.